



FISE UNICIRCULAR
UNIONE IMPRESE ECONOMIA CIRCOLARE

FISE ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese Servizi Ambientali

Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante **disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**
(AC.1898)

Roma, 10 giugno 2019

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto (nuovo comma 3)

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III bis, parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, Dm 12 giugno 2002 n. 161 e allegato 1, Dm 17 novembre 2005, n. 269 per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

Eow vincolati a:

- **Tipologie dei rifiuti di provenienza:**
 - ✓ cosa succede, ad esempio, a:
 - ✓ Raee (es. polveri fluorescenti da cui si ricavano terre rare, vetro da CRT...)
 - ✓ Batterie litio
 - ✓ Oli esausti
 - ✓ PFU
 - ✓ Vetroresina
 - ✓ Poliaccoppiati
 - ✓ Vetro sanitario
 - ✓ ...

Dal 1998 al 2019 ci sono state 2 modifiche all'elenco dei codici EER (Dec. 2000/532 e Dec. 2014/955) istituito con Dec. 94/3

- **Processi di recupero** (parametri gestionali ed ambientali, tecniche per abbattimento emissioni, test di cessione...)
- **Caratteristiche dei materiali in uscita:** quali norme tecniche di prodotto? Marcatura CE? Norme UNI aggiornate?

In molti casi MPS si producono non post riciclo (che quindi ha in uscita un rifiuto) ma solo in fase di utilizzo

Applicazioni limitate alle caratteristiche delle MPS dei DDM: esclusi nuovi processi, tecnologie, materiali ed impieghi innovativi sviluppati nel frattempo

Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle Linee guida

Le LG MATTM non possono incidere su tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività se non per verifiche e controlli in & out impianto riciclo. Considerato peraltro che i decreti in parola prevedono parametri ambientali e valori limite (ad es. riferimento al test di cessione) non sempre adeguati alle normative nel frattempo prodotte a livello europeo e nazionale.

Tutte le autorizzazioni in essere rilasciate in ordinaria che non trovano riscontro nei citati DD.MM, non potranno essere rinnovate alla scadenza, con decadenza anche dei procedimenti in corso, ora in molti casi sospesi.

CONCLUSIONE incremento del flusso verso impianti di incenerimento e discarica e in mancanza di questi impianti a livello nazionale, del flusso verso l'estero dei rifiuti riciclabili (soprattutto secondo le nuove tecnologie) con vantaggi economici per i Paesi di destinazione e depauperamento delle competenze nazionali, penalizzando l'occupazione e la capacità innovativa dell'imprenditoria nazionale.

Disegno di Legge di conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante **disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici** (AC. 1898).

Proposta emendamento

All'art. 1, comma 19 aggiungere alla fine del nuovo comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, il seguente periodo:

“Fino all'aggiornamento dei suddetti allegati, a cui provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto da adottare, sentite l'ISPRA e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano fertilizzanti, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III bis, parte seconda del presente decreto sono rilate e rinnovate dalle autorità competenti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. da a) a d) della direttiva 2008/98/UE, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, nonché dei requisiti di cui al paragrafo 2, lett. da a) ad e) dello stesso articolo”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento in parola mira ad evitare il blocco della filiera del riciclo, a tutela anche dell'innovazione tecnologica e dei più avanzati criteri di tutela ambientale. Infatti stando alle disposizioni riportate attualmente al comma 19:

- gli impianti di riciclo potranno essere autorizzati solo in base ai criteri riportati nei decreti richiamati per quanto riguarda tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività, che rappresentano norme datate, finanche di venti anni fa;

- i decreti richiamati elencano un numero chiuso di possibili flussi di rifiuti che possono accedere all'End of Waste (EoW), pertanto i flussi non presenti (ad es. le polveri fluorescenti da trattamento RABE, da cui si ricavano le terre rare fondamentali per molte applicazioni tecnologiche; altre materie prime essenziali dai RABE; batterie al litio; scarti da selezione di raccolte differenziate o da determinati lavorazioni; poliaccoppiati, oli esausti, vetroresina, vetro CRT, pneumatici fuori uso ecc...) verrebbero esclusi dall'EoW e quindi dall'Economia Circolare, nonostante in Italia si siano già sviluppate industrie del riciclo in tali settori;

- per le tipologie di rifiuti citate nei decreti, le attività di recupero permesse sono SOLO quelle elencate nei relativi allegati, che sono state individuate anni fa, con ciò vanificando l'innovazione tecnologica di riciclo, di processo e di prodotto sviluppatesi nel frattempo;

- stesso discorso vale per le caratteristiche dei materiali ottenuti, che determinano inevitabilmente anche gli usi a cui le stesse sono destinate: nel tempo tali usi sono variati e in alcuni casi si sono indubbiamente ampliati rispetto al passato, in dipendenza sia delle mutate condizioni tecniche che di mercato. Ne è prova la costante produzione ed aggiornamento degli standard di prodotto nei diversi settori coinvolti (aggiornamento di cui NON vi è traccia, ovviamente, nei decreti in esame, che non effettuano un rinvio dinamico, bensì statico, ossia fisso, agli standard).

- il DM 5/2/98 in molti casi non ammette l'EoW a livello di materiale intermedio, ma solo per il prodotto finito: ciò significa che molte imprese che producono oggi materie seconde grazie ad un'autorizzazione non potranno continuare a farlo e chi impiega tali materiali dovrà riceverli come rifiuti, con tutti gli oneri burocratico-amministrativi del caso, oppure acquistare ed utilizzare materia prima vergine;

- anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, le LG MATM non possono incidere su tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività se non per verifiche e controlli in & out impianto di riciclo. Considerato peraltro che i decreti in parola prevedono parametri ambientali e valori limite (ad es. riferimento al test di cessione) non sempre adeguati alle normative nel frattempo prodotte a livello europeo e nazionale;

- in ultima analisi, il provvedimento incrementerà il flusso verso impianti di incenerimento e discarica e in mancanza di questi impianti a livello nazionale, il flusso di molti rifiuti riciclabili (soprattutto con nuove tecnologie) sarà verso l'estero con vantaggi economici per i Paesi di destinazione e deperamento delle competenze nazionali, penalizzando l'occupazione e la capacità innovativa dell'imprenditoria nazionale